

COTTA
ALBO



Deliberazione n. 141

del 30/09/2017

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Individuazione degli organismi, enti e società controllate e
partecipate da includere nel consolidamento di bilancio.

L'anno duemidiciassette addì trenta del mese di settembre
alle ore 11,30 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	BONELLI	Luigi Salvatore	X		SINDACO - Presidente
2	GEMMELLARO	Francesca	X		Vice Sindaco - Presidente
3	CASTELLO	Giuseppe Mario		X	Assessore
4	ZAPPIA	Ferdinando	X		Assessore
5	BONOMO	Graziano Ivan	X		Assessore

Presiede il Sig. BONELLI dott. Luigi Salvatore Sindaco Vice Sindaco
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott.ssa Mara

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE DA INCLUDERE NEL CONSOLIDAMENTO DI BILANCIO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando, ai fini dell'inclusione nello stesso, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30 settembre 2017 con riferimento all'esercizio 2016.
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL.
- con deliberazione al n. 61/15, del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della G.C., si disponeva il rinvio facoltativo dell'introduzione del nuovo sistema contabile, secondo le proroghe già concesse dal D. Lgs. 118/11 e per come previsto dall'art 11 c 3 della della LR 3/15;

RICHIAMATO il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione da parte della Giunta comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento:

- 1) elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RILEVATO che:

- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del **“gruppo amministrazione pubblica”**:

1) **«gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;

2) **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società

a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata»;

- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;
- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: *«Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:*

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato»;

- lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: *«Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di: a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente". In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata»;

TENUTO CONTO che, nel caso del Comune di Nicosia, i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio 2015, in quanto ultimo rendiconto disponibile, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 in data 10/08/2016, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Parametri	Comune di Nicosia	%	Soglia di irrilevanza
Totale attivo	44 354 363,4	10%	4 435 436,34
Patrimonio netto	31 853 169,21	10%	3 185 316,92
Ricavi caratteristici	851 3129,9	10%	851 312,99

RICORDATO che con deliberazione di CC nr 26 del 21.05.2015 è stato approvato il piano

operativo di razionalizzazione delle Società partecipate e contenimento delle spese;

STABILITO che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Nicosia”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

Tipologia organismo partecipato	Attività svolta	% partecipazione pubblica	% partecipazione comune	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
Azienda Speciale Silvo Pastorale ex art 114 Tuel	Gestione patrimonio boschivo e silvo pastorale	100	100	si	Irrilevante
Ente strumentale Gal Isc Madonie associazione senza scopo di lucro	Programmazione pubblica inerente lo “sviluppo globale” del territorio di competenza, con riferimento alla attuazione delle misure del PSR	Sia pubblica che privata	1,43	no	Ente senza fini di lucro che associa anche privati
Enna Euno Spa	Gestione integrata dei rifiuti	100	7,49	si	In liquidazione, con scarsa attendibilità dei dati relativi ai bilanci troppo datati
Consorzio idrico Enna 5	Organizzazione, programmazione e controllo servizio idrico integrato	100	4,4	si	In liquidazione, con scarsa attendibilità dei dati relativi ai bilanci troppo datati
SRR società consortile	Regolamentazione affidamento e controllo servizio rifiuti e gestione impianti	100	10,5	si	Istituita nel 2013, di fatto non ha ancora iniziato l'attività
Consorzio carni Campanito/ senza scopo di lucro	Tutelare, promuovere e valorizzare la qualità delle carni prodotte da animali nati allevati e macellati nel territorio	Sia pubblica che privata	4,83	no	Inattivo, associa anche privati

VISTO il parere favorevoli di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 53 comma I° della legge 142/90 recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000, dal Dirigente del I nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del II Settore;

RITENUTO dover sottoporre la proposta alla Giunta Comunale, alla quale si propone di;

DELIBERA

Di approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo amministrazione pubblica** del Comune di Nicosia:

Tipologia organismo partecipato	Attività svolta	% partecipazione pubblica	% partecipazione Comune
Azienda Speciale Silvo Pastorale ex art 114 Tuel	Gestione patrimonio boschivo e silvo pastorale	100	100
Ente strumentale Gal Isc Madonie associazione senza scopo di lucro	Programmazione pubblica inerente lo "sviluppo globale" del territorio di competenza, con riferimento alla attuazione delle misure del PSR	Sia pubblica che privata	1,43
Enna Euno Spa	Gestione integrata dei rifiuti	100	7,49
Consorzio idrico Enna 5	Organizzazione, programmazione e controllo servizio idrico integrato	100	4,4
SRR società consortile	Regolamentazione affidamento e controllo servizio rifiuti e gestione impianti	100	10,5
Consorzio carni Campanito/ senza scopo di lucro	Tutelare, promuovere e valorizzare la qualità delle carni prodotte da animali nati allevati e macellati nel territorio	Sia pubblica che privata	4,83

Di determinare la soglia di irrilevanza relativa ai tre parametri indicati alla lett. a) del punto 3.1, del richiamato principio contabile, ai fini della verifica per la individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato:

Parametri	Comune di Nicosia	%	Soglia di irrilevanza
Totale attivo	44.354.363,40	10%	4.435.436,34
Patrimonio netto	31.853.169,21	10%	3.185.316,92
Ricavi caratteristici	8.513.129,90	10%	851.312,99

Di ritenere irrilevante, per la predisposizione del bilancio consolidato, l'Azienda Speciale Silvo Pastorale, atteso che il relativo bilancio presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza **inferiore al 10 per cento** rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria del Comune di Nicosia:

	TOTALE ATTIVO	PATRIMONIO NETTO	TOTALE RICAVI CARATTERISTICI
Azienda Speciale Silvo Pastorale	148.617,01	75.521,91	133.720,12

Di rilevare che:

- Enna Euno Spa, gestione integrata dei rifiuti, è stata posta in liquidazione con L.R. 9/10, con nomina di apposito collegio di liquidazione composto da due membri, in qualità di liquidatori, con scarsa attendibilità dei dati relativi ai bilanci, in quanto retrodatati, con ultimo bilancio approvato risalente all'anno 2007.
- Consorzio idrico Enna 5, per organizzazione, programmazione e controllo servizio idrico integrato, posto in liquidazione con L.R. 2/13, con funzioni attribuite al Commissario Straordinario della ex Provincia di Enna, oggi libero Consorzio comunale, che è subentrato agli Organi di amministrazione e di indirizzo, nonché agli Organi gestionali assumendone le funzioni e le competenze. Tuttavia rileva scarsa attendibilità dei dati relativi ai bilanci, in quanto retrodatati, con ultimo bilancio consuntivo approvato, risalente all'anno 2014, portante un avanzo di amministrazione pari ad € 650.125,85 ed una situazione patrimoniale netta pari ad € 749.124,31.
- SRR / Società Consortile, per la regolamentazione, affidamento e controllo del servizio rifiuti e gestione impianti, costituita nell'anno 2013, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 9/2010, ancora non risultano attivate le funzioni gestionali e non presenta disponibilità di bilanci approvati.

Di dare atto, pertanto, che, sulla base della ricognizione svolta e delle condizioni di rilevanza, non vi sono organismi, enti e società da includere nel perimetro di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011.

Di dare atto che l'elenco del **Gruppo amministrazione pubblica** del Comune di Nicosia, va aggiornato alla fine di ogni esercizio con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

parere n. 141 del 30/9/2017



COMUNE DI NICOSIA

Provincia di Enna

Riferimento Prot. Rag. 117 / 17

Proposta di deliberazione relativa a:

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE DA INCLUDERE NEL CONSOLIDAMENTO DI BILANCIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00, art. 12 della L.r. n.30/00 e ex art. 147 bis I comma del D. Lgs. 267/00

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

*Si esprime parere favorevole ai soli
fini della produzione dell'elenco che
componete il GAT del Comune di Nicosia*

Nicosia,

30/9/2017

Il Dirigente

Mario Zingales

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Nicosia, 29/09/2017



Il Dirigente

[Signature]

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

FTO L. BONELLI

L'ASSESSORE ANZIANO

FTO F. CEMPELLARO

IL SEGRETARIO GENERALE

FTO M. ZINGALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 03-10-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 03-10-2017, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Il Responsabile della Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 30-9-2017

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

FTO M. ZINGALE

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
- per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE